

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale n. **1687 del 10 ottobre 2022****"APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE "RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI E STORICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".**

Si trasmette altresì, il parere del CAL espresso sulla proposta di delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del Regolamento interno.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
*Firmato digitalmente*Viale Aldo Moro 52
40127 Bolognatel 051.527.5340-5738
fax 051.527.5785Email: segiunta@regione.emilia-romagna.it
PEC: segiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1687 del 10/10/2022

Seduta Num. 42

Questo lunedì 10 **del mese di** Ottobre
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Priolo Irene	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/1753 del 05/10/2022

Struttura proponente: SETTORE PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Assessorato proponente: ASSESSORE A CULTURA E PAESAGGIO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
"RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI E
STORICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA".

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Cristina Ambrosini

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 117 della Costituzione italiana che indica fra le materie di legislazione concorrente quelle relative alla "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali";

Visto il D.L. 22 Gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ed in particolare gli artt. 6 e 7 che regolano le attività della funzione della valorizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale, ivi comprendendo interventi di sostegno per la conservazione e la promozione, in forme compatibili e di rispetto con la tutela, favorendo altresì la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, e che fissa i criteri di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali che perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici;

Vista la legge 1 ottobre 2005, n. 133, Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ed in particolare l'art. 2 comma a dell'allegato a tale legge che riporta il testo della Convenzione stessa sul concetto di patrimonio culturale come "insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone considerano, a prescindere dal regime di proprietà dei beni, come un riflesso e un'espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione";

Visto inoltre lo Statuto regionale, ed in particolare:

- l'art. 2 (Obiettivi), nel quale è stabilito che la Regione ispiri prioritariamente la propria azione, tra gli altri, ai seguenti obiettivi: il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio; [...] il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni; il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono;
- l'art. 3 (Politiche ambientali) comma 1 lettera a), nel quale è stabilito che la Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita, promuove la cura del patrimonio culturale e paesaggistico;
- l'art. 5 (Politiche economiche) comma 1, nel quale è stabilito che la Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito e, a tal fine, opera per:
lettera a) tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale, riconoscendo nel lavoro e

nell'impresa elementi essenziali per lo sviluppo complessivo della società; lettera b) b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico; lettera d) promuovere l'innovazione ed il progresso scientifico e tecnologico;

- l'art. 6 (Politiche sociali), nel quale è stabilito che la Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera (comma 1) per: lettera b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilità, orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali; lettera c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause; lettera d)(...) la promozione della conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione professionale per tutto il corso della vita; lettera g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e paesaggistici;

Richiamate:

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali";
- la legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 "Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazioni delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998 n. 40 e modifica di leggi regionali";

Evidenziato che:

- sul territorio regionale sono presenti numerosi cimiteri monumentali e storici risalenti, quanto a impianto, a partire dal secolo XIX;
- si tratta di luoghi in cui si sono stratificate le memorie di città e comunità locali o religiose specifiche, da un lato come anche siti in cui si celebra il ricordo di eventi di particolare rilevanza storica, quali i conflitti mondiali (cimiteri di guerra);
- per le caratteristiche acquisite nel tempo, i cimiteri monumentali e storici sono spesso divenuti veri e propri musei d'arte statuaria *site specific*. Essi, inoltre, sono, di fatto, veri e propri musei della città: luoghi in cui è leggibile, a più livelli, la storia di una comunità, sia attraverso i monumenti che ne ricordano eventi rilevanti (guerre, moti insurrezionali), sia attraverso le tombe dei personaggi che hanno partecipato nei diversi ruoli allo svolgersi delle vicende cittadine;
- i cimiteri "significativi", ovvero sia a rilevanza culturale

sono almeno da un ventennio a questa parte oggetto di una serie di operazioni di valorizzazione e promozione a livello europeo che configurano un vero e proprio processo di patrimonializzazione perfettamente inseribile nei principi della Convenzione di Faro sopra richiamata;

- a seguito di questo processo di patrimonializzazione, una decina di cimiteri emiliano-romagnoli sono stati già inseriti quali membri dell'Associazione ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe) e, per conseguenza, la Regione Emilia-Romagna è una delle aree europee maggiormente rappresentate sotto questo profilo;
- i cimiteri monumentali di Bologna e Ferrara sono entrambi tappe della European Cemeteries Route, riconosciuta dal Consiglio d'Europa quale "Cultural Route" a testimonianza di come questi luoghi siano divenuti da tempo meta di un turismo specifico che travalica i confini geografici delle comunità di riferimento, e, in questa direzione, siano meritevoli di specifiche azioni volte ad agevolarne la visita;
- tali siti, così come anche le strutture monumentali in essi custodite, sono talora a rischio sia di degrado, che di furto;
- la messa in rete di queste realtà, patrimonio identitario a livello collettivo e singolo, può generare, attraverso il riconoscimento, nuove energie e sinergie che consentano a questi patrimoni di essere valorizzati, resi talora maggiormente accessibili, promossi e fruiti nel contesto più ampio dei paesaggi culturali, così come riconosciuti dalla WHL UNESCO;
- il paesaggio culturale del territorio della regione Emilia-Romagna generato dalla mappatura e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici può essere una ricchezza culturale ed economica del territorio nell'attuazione di piani di valorizzazione integrata fra pubblico e privati;
- valorizzare la cultura e il paesaggio del territorio regionale in relazione ai cimiteri monumentali e storici e, più in generale, ai paesaggi culturali è tra gli obiettivi di programma culturale della Regione Emilia-Romagna;

Rilevata la necessità di assicurare un intervento normativo che contribuisca a coordinare gli interventi già esistenti a diverso livello amministrativo e individuati, al contempo, nuovi strumenti per supportare le potenzialità di valorizzazione sia dei siti cimiteriali nel loro complesso che dei singoli monumenti in esso contenuti mediante misure ed interventi a sostegno delle realtà esistenti, riconosciute e che presentano potenzialità di valorizzazione;

Considerato pertanto opportuno assicurare il riconoscimento della specificità culturale dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna tramite requisiti specifici e supportarne le potenzialità di riconoscimento, crescita e sviluppo

con interventi di valorizzazione, promozione e sostegno economico dei progetti da essi rivolti;

Evidenziato che le finalità che la Regione si propone di raggiungere sono:

- definire la specificità dei cimiteri monumentali e storici e individuare le strutture meritevoli di valorizzazione con il loro riconoscimento e sostegno a progetti;
- favorire la protezione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e la loro fruizione da parte dei cittadini;
- promuovere la valorizzazione e la fruizione dei cimiteri monumentali e storici della regione Emilia-Romagna, quali paesaggi culturali e luoghi di cultura, siti di celebrazione delle memorie collettive e personali di comunità e musei di arte statuaria;
- sostenere la creazione di nuove attività e promuovere le capacità imprenditoriali e l'occupazione anche favorendo l'alta formazione, la formazione, lo sviluppo e la qualificazione delle competenze e delle professionalità;
- favorire processi di integrazione di filiera e di rete, anche con imprese di altri settori culturali, al fine di facilitare la condivisione di strumenti, dati e competenze funzionali alla produzione, distribuzione e promozione, nonché di sperimentare nuovi modelli organizzativi e di collaborazione;
- sostenere gli investimenti in innovazione di prodotto, processo e servizio, con particolare riferimento alle nuove tecnologie a supporto della produzione, conservazione, distribuzione, fruizione e accessibilità dei contenuti e delle opere, nonché della gestione dei diritti d'autore;
- con la presente proposta di legge le strutture verranno identificate mediante apposito procedimento definito dalla Giunta Regionale con proprio atto, e con successivi atti si provvederà a sostenere le strutture ed i relativi progetti;

Dato atto che gli interventi previsti per sostenere i "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia Romagna", rientreranno nella programmazione di cui all'art. 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e verranno sostenuti dalle medesime risorse;

Visto il progetto di legge regionale "Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della regione Emilia-Romagna", composto di due capi e 11 articoli (Allegato 1), corredato dalla relativa relazione illustrativa (Allegato 2) e dalla scheda tecnico-finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Precisato che il presente atto contiene una proposta di legge che non istituisce direttamente regimi di aiuti di stato o aiuti ad hoc e che, come prevede l'art. 4, comma 2 della proposta medesima, sarà successivamente la Giunta regionale, nel rispetto

della normativa sugli aiuti di Stato, con proprio atto, a disciplinare le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi;

Visto, per quanto concerne il potere di iniziativa per leggi e regolamenti, l'art. 46, comma 5, dello Statuto regionale;

Dato atto che il presente progetto di legge è stato predisposto anche grazie ad un percorso partecipativo avviato nella seconda metà del 2022 che ha coinvolto istituzioni, associazioni e operatori del settore;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto regionale, di proporre all'Assemblea legislativa regionale l'approvazione del progetto di legge regionale "Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna", di cui all'Allegato 1, corredato dalla relazione illustrativa (Allegato 2) e dalla scheda tecnico-finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto, pertanto, che dall'approvazione del progetto di legge di cui all'Allegato 1 non derivano oneri aggiuntivi sul bilancio regionale;

Acquisito il parere favorevole all'unanimità del Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 20/09/2022 (Prot. 21/09/2022.0912620.I);

Richiamati:

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 31/01/2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 468/2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- n. 324/2022 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";
- n. 325/2022 avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale;
- n. 426/2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022 "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese a seguito della DGR n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione Organizzativa";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto Del Presidente della Giunta Regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore [a Cultura e Paesaggio](#);

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di legge "Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna", **costituito da n. 11 articoli, di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**
2. di approvare la Relazione illustrativa e la Scheda tecnico-finanziaria di cui rispettivamente agli Allegati 2 e 3 che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge, di cui al precedente punto 1 per l'approvazione ai sensi degli artt. 49 e seguenti dello Statuto regionale;
4. di disporre, infine, che, per quanto previsto in materia di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii e **di pubblicare sul Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico gli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.**

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI E STORICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

INDICE

CAPO I - Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna, denominati " cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna"

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Riconoscimento del titolo di "Cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna"

Art. 3 - Cooperazione per la valorizzazione

Art. 4 - Contributi per gli interventi

Art. 5 - Altre azioni della Regione

Art. 6 - Disposizioni di rinvio

Art. 7 - Clausola valutativa

CAPO II - Adeguamenti normativi

Art. 8 - Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 9 - Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 10 - Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 11 - Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000

CAPO I

Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini e nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna" , nonché la loro promozione, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura parte integrante dell'identità culturale della regione secondo i principi enunciati nell'articolo 2 della Convenzione di Faro, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società; fatta a Faro il 27 ottobre 2005).

Art. 2

Definizione e riconoscimento dei "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna"

1. Sono definiti "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna" i luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali, collegati a rilevanti episodi storici o a specifici ambiti religiosi e comunque ascrivibili, anche in virtù di particolari caratteristiche paesaggistiche, nella categoria dei cultural landscapes così come definiti dalle linee guida attuative della Convenzione UNESCO di Parigi sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972, che prevedono l'iscrizione nella World Heritage List (WHL).

2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1, i luoghi che possiedono i seguenti requisiti minimi obbligatori:

a) presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva.

b) svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo;

c) apertura al pubblico per almeno 200 giorni all'anno, anche non continuativi e su appuntamento;

d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.

3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento di "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna" nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

Art. 3

Cooperazione per la valorizzazione

1. I gestori delle strutture riconosciute "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna" si impegnano, nei limiti delle possibilità, anche a organizzare forme di cooperazione sul territorio, promosse dalla Regione per la valorizzazione, l'interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si

raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali.

2. Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all'interno del territorio regionale, anche attraverso l'adesione a circuiti di promozione e valorizzazione.

3. La Regione effettua il monitoraggio dei "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna", assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione stessa.

Art. 4

Contributi per gli interventi

1. Nell'ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000, la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna" ai sensi dell'articolo 2. In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento nonché individuati i contributi concedibili.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.

3. I contributi, possono essere destinati a finanziare le seguenti attività:

a) gestione sostenibile dei cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna;

b) valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna nelle seguenti attività:

1) salvaguardia del patrimonio;

2) fruizione pubblica e comunicazione;

3) catalogazione e studio del patrimonio;

4) interventi di conservazione preventiva e restauro;

5) mostre e programmi culturali;

6) progetti digitali e multimediali;

7) educazione al patrimonio culturale;

8) accessibilità per le disabilità fisiche, sensoriali e cognitive;

9) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;

10) promozione del turismo culturale con particolare attenzione allo smart tourism (turismo dolce e sostenibile);

11) progetti per la creazione di reti tra "cimiteri monumentali e storici non solo regionali, ma anche europei, in particolare quelli collegati dalla rete "ASCE- Association of Significant Cemeteries of Europe".

4. Al fine di garantire una continuità nella fruizione da parte della comunità del patrimonio oggetto della valorizzazione, la Regione favorisce i progetti dei "cimiteri monumentali e storici" nei quali vi sia la compartecipazione degli enti locali ove gli stessi sono situati.

Art. 5

Altre azioni della Regione

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, la Regione Emilia-Romagna realizza una sezione dedicata sul proprio sito regionale, ne cura la manutenzione e redige, aggiornandola, la Guida ai "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna", pubblicandola sulla medesima sezione del sito regionale per la divulgazione delle informazioni relative e ne raccomanda la pubblicazione sui portali delle destinazioni turistiche e di APT Servizi s.r.l.. Tale sezione contiene itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistici e si offre come strumento divulgativo delle attività organizzate dai cimiteri monumentali e storici.

Art. 6

Disposizioni di rinvio

1. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla legge regionale n. 18 del 2000.

Art. 7

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

a) elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) interventi per la valorizzazione di cui all'articolo 4;

c) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;

d) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

CAPO II
Adeguamenti normativi

Art. 8

Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole "articolazioni miste" sono aggiunte le seguenti: ", "i cimiteri monumentali e storici";

b) dopo la lettera b bis) è aggiunta la seguente: "b ter) per "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna" i luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali o collegati a rilevanti episodi storici ubicati nella regione Emilia-Romagna.

Art. 9

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera r bis) è aggiunta la seguente: "r ter) riconosce, valorizza, sostiene e promuove i "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna".

Art. 10

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente: "i-quater) attività volte a promuovere la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna".

Art. 11

Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole: "nonché di "Case e degli studi delle persone illustri dell'Emilia"" sono inserite le parole "e dei cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole "comprese le "Case delle persone Illustri dell'Emilia-Romagna di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "e i cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna".

RELAZIONE

Ogni espansione determinata dall'allargamento del perimetro del patrimonio culturale si colloca in linea di perfetta continuità con la Convenzione di Faro ratificata dal nostro paese dalla legge 133/2020, e in particolare con il concetto di eredità culturale in essa espresso quale “insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione.” (art. 2, comma a). In tale concezione il patrimonio diviene di fatto uno degli strumenti attraverso il quale perseguire più aggiornate e innovative politiche di benessere e di coesione sociale, interpretando bisogni sociali collettivi e personali.

Al di là del loro ruolo storico da sempre riconosciuto di *lieux de mémoire*, i cimiteri “significativi” (*significant*) sono almeno da un ventennio a questa parte oggetto di una serie di operazioni di valorizzazione e promozione a livello europeo: tale processo di patrimonializzazione ha trovato una sede di elezione nell'Associazione no profit ASCE, *Association of Significant Cemeteries in Europe*, che dal 2001 raccoglie, a questo scopo, una serie di organismi di ricerca e istituzioni pubbliche. La nostra regione con una decina di siti cimiteriali membri di ASCE è sicuramente una delle aree europee maggiormente rappresentate. Nel 2010, ASCE ha ottenuto dal Consiglio d'Europa il riconoscimento della *European Cemeteries Route* quale “*Cultural Route*”, riconoscimento che è stato confermato anche recentemente, nel maggio 2022. I cimiteri monumentali di Bologna e Ferrara sono entrambi tappe della EC Route. In precedenza, ASCE aveva ricevuto una medaglia negli Europa Nostra Awards per la sua opera di sensibilizzazione.

Sia attraverso l'attività di ASCE che grazie alle attività di promozione e ricerca di altre istituzioni, il ruolo dei cimiteri si è così venuto qualificando nella sua indubbia polisemicità: non solo, quindi, luogo di memorie collettive e personali e quindi documento storico pluristratificato, ma anche vero e proprio museo d'arte statuaria *site specific* (non si può scrivere una credibile storia della scultura dell'Ottocento e del primo Novecento senza dare centralità ai cimiteri) e, in molti casi, anche monumento architettonico nel suo insieme (nello stesso periodo è sempre il più importante architetto della città ad avere la commissione del cimitero post Editto di Saint Cloud). I cimiteri monumentali dei centri urbani principali sono, di fatto, veri e propri musei della città: luoghi in cui è leggibile, a più livelli, la storia di una comunità, sia attraverso i monumenti che ne ricordano eventi rilevanti (guerre, moti insurrezionali), sia attraverso le tombe dei personaggi che hanno partecipato nei diversi ruoli allo svolgersi delle vicende cittadine. Una storia polifonica che riesce a restituire aspetti talora oscurati dalle fonti ufficiali ed è perciò ancor più preziosa, anche per i risvolti antropologici che vi si intrecciano legati anche ai differenti rituali, pratiche, linguaggi che li caratterizzano.

Il carattere di memoria storica è peraltro evidente anche nei cimiteri di guerra, numerosi (15, comprese le sezioni specificamente dedicate ai caduti) in una regione come la nostra, attraversata dal fronte della linea gotica. A questa vicenda dell'ultimo conflitto mondiale si deve peraltro la presenza, in particolare in Romagna e sull'Appennino, di monumenti funerari di soldati provenienti da molteplici località, dall'India al Brasile.

Altrettanto significativi sono poi i cimiteri ebraici –una ventina– già oggetto di una precedente ricognizione e testimonianza preziosa della presenza di una specifica comunità religiosamente e culturalmente connotata.

A queste tipologie vanno comunque aggiunti quei cimiteri legati a piccoli centri che, pur senza contenere monumenti rilevanti sotto il profilo storico-artistico o tombe di personaggi noti sul piano

nazionale, raccolgono le memorie di una comunità. E ancora quei siti che per le loro caratteristiche paesaggistiche, rappresentano luoghi particolarmente significativi e frequentati anche al di là della presenza di singole sepolture. Anche per questo, i cimiteri rientrano in quella categoria dei *cultural landscapes* che definisce, nella WHL UNESCO, quei particolari patrimoni culturali in cui natura e cultura assieme assumono, per le comunità di riferimento, particolari valori.

Infine, è da sottolineare come i cimiteri siano da tempo meta di un turismo specifico che travalica i confini geografici delle comunità di riferimento, come accade nel caso, prima ricordato, della *European Cemeteries Route* e, in questa direzione, siano oggetto di specifiche azioni volte ad agevolarne la visita.

Nel loro insieme, ad una prima sommaria identificazione, i siti cimiteriali “significativi” della Regione Emilia-Romagna, da annettere quindi nel perimetro della presente legge sono all’incirca 80. Il loro riconoscimento, fondato su di un censimento esaustivo, affidato al Settore Patrimonio Culturale, dovrebbe pertanto costituire la prima azione di valorizzazione da promuovere su base regionale e nucleo costitutivo di una banca dati, corredata da adeguati apparati fotografici.

L’utilità di tale strumento non si colloca solo a livello conoscitivo, ma diviene cruciale per ogni operazione di salvaguardia necessaria a protezione dei siti e dei singoli monumenti. È noto infatti come questi luoghi siano oggetto di furti e saccheggi ripetuti che ne depauperano il patrimonio statuario e decorativo e che la mancanza di documentazione rende ancor più grave.

La carenza di risorse che connota molte amministrazioni comunali rende difficili e non continuative azioni di restauro o anche solo di semplice manutenzione di alcune di queste strutture, accelerandone il degrado.

Attraverso questa legge, quindi, la Regione si propone di riconoscere i cimiteri significativi quali elementi del patrimonio culturale regionale da salvaguardare e valorizzare come strumento di coesione e crescita culturale delle comunità di riferimento e di tutti i visitatori.

L’azione di conoscenza operata dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, già in atto, potrà usufruire della documentazione acquisita negli scorsi decenni dall’IBACN che aveva costituito, fra l’altro, un fondo fotografico di rilevante importanza di circa 5500 fototipi realizzati prevalentemente negli anni ’80 del secolo scorso da Augusto Viggiano, Corrado Fanti e Antonio Guerra e relativi ad una dozzina di cimiteri della regione.

I cimiteri riconosciuti sarebbero gli elementi di uno specifico percorso culturale che potrebbe essere allargato a comprendere altri luoghi della memoria significativi e comunque collegati all’interno di specifici percorsi turistico culturali in ambito nazionale ed europeo.

Le iniziative di valorizzazione potrebbero poi ricollegare – sistemicamente o nel corso di specifiche manifestazioni, fisicamente o tramite il ricorso alle tecnologie digitali - i cimiteri a musei o altri luoghi della cultura, quali le case dei personaggi illustri o comunque i luoghi ricollegabili alle loro attività o ad eventi ad essi riconducibili stimolando in questo modo nuove modalità di racconto del territorio.

L’inserimento all’interno di una rete riconosciuta e valorizzata dovrebbe pertanto fungere da stimolo ad una più puntuale protezione dei siti, monumenti e paesaggi cimiteriali da parte delle amministrazioni pubbliche o dei privati che ne detengono la gestione.

La legge regionale intende quindi essere lo strumento per sostenere un percorso condiviso attraverso il quale una serie di attori del territorio – pubblici e privati – si attivano per ampliare la fruizione del patrimonio culturale regionale, inserendolo, al tempo stesso, in un orizzonte culturale di livello europeo.

L'appartenenza alla rete *Cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna* e il riconoscimento ufficiale della rilevanza patrimoniale territoriale e culturale che ne consegue, consente alle strutture:

- Visibilità nazionale e internazionale attraverso le realizzazioni multimediali curate dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia Romagna (pubblicazioni e sito web sui cimiteri significativi dell'Emilia-Romagna), nonché attraverso tutti i materiali di comunicazione distribuiti dalla Regione Emilia-Romagna
- Inserimento in un apposito percorso culturale-turistico caratterizzato da apposita segnaletica e logo

I cimiteri significativi dell'Emilia-Romagna possono avere accesso ai finanziamenti regionali per progetti di:

- Progetti di restauro e conservazione delle strutture architettoniche, decorative, monumentali dei siti cimiteriali da parte di enti pubblici, privati, realtà associative, cooperative di privati e società di gestione.
- Progetti di valorizzazione volti a rafforzare la conoscenza del sito cimiteriale nel suo insieme, nei rapporti con la comunità e nelle emergenze storico-artistiche e, nello specifico:
 - Catalogazione e studio del patrimonio
 - Mostre e programmi culturali
 - Progetti digitali e multimediali
 - Progetti d'inclusione interculturale
 - Progetti residenziali per artisti e ricercatori
 - Progetti d'accoglienza scolastica e educazione storica e culturale
 - Progetti di accoglienza del pubblico nella sua diversità di genere e abilità
 - Progetti di Turismo culturale e Smart Tourism
 - Sviluppo di progetti di rete locali, nazionali e internazionali.

Il personale coinvolto nella gestione e valorizzazione dei cimiteri monumentali dell'Emilia-Romagna può avere, inoltre, accesso ai percorsi di formazione fornita dai servizi del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 1 evidenzia le finalità che s'intendono perseguire con il progetto di legge: esso mira alla valorizzazione, attraverso la salvaguardia, conservazione e promozione di patrimoni culturali e luoghi culturali ubicati nella regione, per favorire la fruizione, in particolare dei "cimiteri monumentali e storici". La legge è collocata nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali).

L'articolo 2 definisce al comma 1 cosa si intende per "cimiteri monumentali e storici", vale a dire quei luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali, collegati a rilevanti episodi storici o a specifici ambiti religiosi e comunque ascrivibili, anche in virtù di particolari

caratteristiche paesaggistiche, nella categoria dei cultural landscapes così come definiti da UNESCO WH.

Il comma 2 individua i requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti affinché i siti cimiteriali siano riconosciuti quali “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”:

- a) presenza di edifici e/o monumenti di rilevanza storico-artistica e/o valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva.
- b) svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo;
- c) apertura al pubblico per almeno 200 giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;
- d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.

La legge considera elemento fondamentale della valorizzazione la gestione della struttura culturale sostenibile e sussidiaria da parte di enti pubblici, privati, fondazioni, realtà associative, cooperative di privati e società di gestione, oltre che comunità patrimoniali (solo se costituite in associazioni riconosciute dagli Albi e Registri del Terzo Settore).

Le attività che il progetto di legge intende valorizzare sono quelle volte a:

- riconoscibilità dei siti cimiteriali significativi come elementi del patrimonio culturale
- catalogazione, studio, digitalizzazione del patrimonio dei siti cimiteriali
- conservazione preventiva e restauro
- mostre e programmi culturali
- progetti digitali e multimediali volti ad una migliore conoscenza e fruibilità dei siti, con particolare riguardo ad un concetto di accessibilità totale: sia motoria, sia cognitiva, sia tecnologica, sia sensoriale
- progetti d’inclusione interculturale e volti al superamento della diversità di genere
- accoglienza scolastica e educazione artistica e culturale
- progetti di Turismo culturale e Smart Tourism
- specializzazione alla professionalizzazione del settore aprendo il diritto di accesso alla formazione fornita dai servizi del Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e da esperti di settore indicati dal suddetto Settore.
- collegamenti a reti e partnership per lo sviluppo di partenariati con altre istituzioni e piattaforme regionali, nazionali o internazionali;

Il comma 3 affida all'autorevolezza della Giunta regionale la definizione del procedimento di riconoscimento alle strutture del titolo "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna" e della disciplina con propria deliberazione delle modalità di presentazione delle domande, dei criteri di ammissione e di valutazione, nel rispetto dei requisiti espressi nell'art. 2, comma 2, della Legge.

L'articolo 3 (commi 1 e 2) prevede la possibilità che i gestori dei "cimiteri monumentali e storici" organizzino forme di cooperazione coinvolgendo anche altri soggetti del territorio che possano partecipare alla valorizzazione, all'interpretazione, alla divulgazione, allo studio ed alla ricerca su temi e materie di propria pertinenza; con la possibilità di identificazione e valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali sia nel contesto territoriale circostante, sia nel territorio regionale.

Il comma 3 della Legge assicura quindi alla Regione il compito di monitorare queste attività garantendo la qualità e la correttezza di tali cooperazioni.

L'articolo 4 chiarisce opportunamente il rapporto fra la nuova legge regionale e la legge regionale del 26 novembre 2020 n° 7 con i finanziamenti erogati dalla Regione per valorizzare i progetti dei "cimiteri monumentali e storici", nell'ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per progetti presentati da soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia Romagna".

Al comma 2 si attesta la disciplina per le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.

Il comma 3 elenca le attività che possono essere finanziate.

L'articolo 5 prevede inoltre che, per la più ampia fruizione e comunicazione dei servizi offerti, gli obiettivi individuati dalla presente legge di cui all'articolo 1 e nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, essi siano pubblicati dalla Regione sul proprio sito web in un ambiente dedicato e specifico, sul quale verrà pubblicata anche la Guida ai cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna redatta e periodicamente aggiornata dalla Regione medesima. La sezione dedicata del sito web regionale conterrà itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistico-culturali, connessi ai siti cimiteriali e alle comunità di riferimento e fungerà da stimolo per lo sviluppo economico del turismo culturale di prossimità in Emilia-Romagna.

L'articolo 6, relativo ai finanziamenti, si ricollega alla programmazione e attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) rinviando agli stanziamenti di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna.

Nella attuazione della legge la Regione considera come centrale il ruolo dei Comuni, che sono titolari della gran parte dei cimiteri dell'Emilia-Romagna.

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Con il progetto di legge “Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna” la Regione Emilia Romagna intende garantire la valorizzazione, la conservazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali, favorendone la fruizione da parte dei cittadini, allo scopo detta disposizioni che integrano ed attuano la legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) ed in particolare la programmazione degli interventi ivi previsti. Le disposizioni del progetto di legge, quindi, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto gli interventi previsti trovano copertura nelle risorse finanziarie autorizzate con riferimento alla legge regionale 18/2000 nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi.

L'articolo 1 evidenzia le finalità che s'intendono perseguire con il progetto di legge: esso mira alla valorizzazione, attraverso la salvaguardia, conservazione e promozione di patrimoni culturali e luoghi culturali ubicati nella regione, per favorire la fruizione, in particolare dei “cimiteri monumentali e storici”. La legge è collocata nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali).

L'articolo 2 definisce al comma 1 cosa si intende per “cimiteri monumentali e storici”, vale a dire quei luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali, collegati a rilevanti episodi storici o a specifici ambiti religiosi e comunque ascrivibili, anche in virtù di particolari caratteristiche paesaggistiche, nella categoria dei cultural landscapes così come definiti da UNESCO WH. Il comma 2 individua i requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti affinché i siti cimiteriali siano riconosciuti quali “cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna”. Il comma 3 affida all'autorevolezza della Giunta regionale la definizione del procedimento di riconoscimento alle strutture del titolo “cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna” e della disciplina con propria deliberazione delle modalità di presentazione delle domande, dei criteri di ammissione e di valutazione, nel rispetto dei requisiti espressi nell'art. 2, comma 2, della Legge.

L'articolo 3 (commi 1 e 2) prevede la possibilità che i gestori dei “cimiteri monumentali e storici” organizzino forme di cooperazione coinvolgendo anche altri soggetti del territorio che possano partecipare alla valorizzazione, all'interpretazione, alla divulgazione, allo studio ed alla ricerca su temi e materie di propria pertinenza; con la possibilità di identificazione e valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali sia nel contesto territoriale circostante, sia nel territorio regionale. Il comma 3 della Legge assicura quindi alla Regione il compito di monitorare queste attività garantendo la qualità e la correttezza di tali cooperazioni.

L'articolo 4 chiarisce opportunamente il rapporto finanziario della nuova legge regionale nell'ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) in cui la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per progetti presentati da soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali “cimiteri monumentali e storici dell'Emilia Romagna”.

Al comma 2 si attesta la disciplina per le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi. Il comma 3 elenca le attività che possono essere finanziate.

L'articolo 5 prevede inoltre che, per la più ampia fruizione e comunicazione dei servizi offerti, gli obiettivi individuati dalla presente legge di cui all'articolo 1 e nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, essi siano pubblicati dalla Regione sul proprio sito web in un ambiente dedicato e specifico, sul quale verrà

pubblicata anche la Guida ai cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna redatta e periodicamente aggiornata dalla Regione medesima. La sezione dedicata del sito web regionale conterrà itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistico-culturali, connessi ai siti cimiteriali e alle comunità di riferimento e fungerà da stimolo per lo sviluppo economico del turismo culturale di prossimità in Emilia-Romagna.

L'articolo 6, relativo ai finanziamenti, si ricollega alla programmazione e attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) rinviando agli stanziamenti di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Ambrosini, Responsabile di SETTORE PATRIMONIO CULTURALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1753

IN FEDE

Cristina Ambrosini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1753

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Ghisoli, Responsabile di AREA CONSULENZA GIURIDICA E SANZIONI AMMINISTRATIVE, in sostituzione del Dott. Maurizio Ricciardelli, ai sensi della nota prot. 01/04/2022.0327267.l esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1753

IN FEDE

Roberto Ghisoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1687 del 10/10/2022

Seduta Num. 42

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

